

**REGOLAMENTO (CE) N. 2344/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 18 dicembre 2002**

**che modifica gli allegati I, III, V e VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(5) Per maggiore chiarezza, alcuni allegati del regolamento (CEE) n. 3030/93 dovrebbero essere interamente sostituiti.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(6) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CEE) n. 3030/93,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19,

(7) Per garantire che la Comunità adempia ai suoi obblighi internazionali, le misure previste dal presente regolamento devono applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2003.

considerando quanto segue:

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

(1) Il regime comune da applicare alle importazioni di prodotti tessili originari dei paesi terzi dovrebbe essere aggiornato affinché si possa tener conto dei diversi sviluppi recenti.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(2) Con la decisione 2002/877/CE, del 5 novembre 2002 <sup>(3)</sup>, il Consiglio ha approvato la firma, a nome della Comunità europea, di un accordo in forma di memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica del Brasile sul regime di accesso al mercato per i tessili e i capi di abbigliamento, autorizzandone l'applicazione provvisoria.

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è così modificato:

(3) Con il regolamento (CE) n. 475/2002 <sup>(4)</sup>, la Commissione ha deciso di sospendere nei confronti dell'Ucraina l'applicazione del regime di duplice controllo per taluni prodotti tessili.

a) gli allegati I, V e VII sono sostituiti dai testi riportati nell'allegato del presente regolamento;

b) l'allegato III è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

(4) Alcuni codici della nomenclatura combinata sono stati modificati a seguito della revisione della nomenclatura del sistema armonizzato allegata alla convenzione dell'Organizzazione mondiale delle dogane. Le modifiche interessano anche alcuni codici dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU L 128 del 15.5.2002, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU L 305 del 7.11.2002, pag. 20.

<sup>(4)</sup> GU L 75 del 16.3.2002, pag. 26.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.